



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 190/2021

del 9 luglio 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/307]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 della Commissione, del 24 novembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus coagulans* DSM 32016 come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, pollame da ingrasso e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1761 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all'autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con *Escherichia coli* KCCM 80109 e KCCM 80197 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1764 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all'autorizzazione del disodio 5'-inosinato prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium stationis* KCCM 80161 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1795 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione del chelato di ferro di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1796 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione della L-glutamina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* NITE BP-02524 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1797 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta da *Escherichia coli* KCCM 80159 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 395 del 25.11.2020, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 397 del 26.11.2020, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 397 del 26.11.2020, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 397 del 26.11.2020, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 397 del 26.11.2020, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 36.

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1798 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione del monocloridrato di L-lisina prodotto mediante *Corynebacterium glutamicum* DSM 32932 e del solfato di L-lisina prodotto mediante *Corynebacterium glutamicum* KFCC 11043 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1799 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e ad altri volatili ovaiole (titolare dell'autorizzazione: Andrés Pinaluba S.A) ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1800 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80188 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹¹⁾.
- (12) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, dopo il punto 375 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1379 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

- "376. **32020 R 1755:** Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 della Commissione, del 24 novembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus coagulans* DSM 32016 come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, pollame da ingrasso e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (GU L 395 del 25.11.2020, pag. 5)
377. **32020 R 1760:** Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (GU L 397 del 26.11.2020, pag. 6)
378. **32020 R 1761:** Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1761 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all'autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con *Escherichia coli* KCCM 80109 e KCCM 80197 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 397 del 26.11.2020, pag. 10)
379. **32020 R 1762:** Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (GU L 397 del 26.11.2020, pag. 14)
380. **32020 R 1764:** Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1764 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all'autorizzazione del disodio 5'-inosinato prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium stationis* KCCM 80161 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 397 del 26.11.2020, pag. 21)
381. **32020 R 1795:** Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1795 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione del chelato di ferro di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 27)

⁽⁹⁾ GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 39.

⁽¹⁰⁾ GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 43.

⁽¹¹⁾ GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 46.

382. **32020 R 1796**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1796 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione della L-glutammina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* NITE BP-02524 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 31)
383. **32020 R 1797**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1797 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta da *Escherichia coli* KCCM 80159 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 36)
384. **32020 R 1798**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1798 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione del monocloridrato di L-lisina prodotto mediante *Corynebacterium glutamicum* DSM 32932 e del solfato di L-lisina prodotto mediante *Corynebacterium glutamicum* KFCC 11043 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 39)
385. **32020 R 1799**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1799 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e ad altri volatili ovaiole (titolare dell'autorizzazione: Andrés Pinaluba S.A) (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 43)
386. **32020 R 1800**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1800 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80188 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 46)".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1755, (UE) 2020/1760, (UE) 2020/1761, (UE) 2020/1762, (UE) 2020/1764, (UE) 2020/1795, (UE) 2020/1796, (UE) 2020/1797, (UE) 2020/1798, (UE) 2020/1799 e (UE) 2020/1800 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf EINAR FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.